



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.) DEL **PINEROLESE**

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DELL'AREA MINORI E FAMIGLIE

PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.03.2028.

CIG B56589158D

CUI S07329610013202300006

PROGETTO DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO
ART. 2 – DESTINATARI
ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO
ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ART. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI
ART. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO
ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
ART. 17 – SUBAPPALTO
ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO
ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE
ART. 21 – SICUREZZA
ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA
ART. 23 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART. 24 – PENALI
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 26 – RECESSO
ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ
ART. 30 – OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA
ART. 31 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI
ART. 33 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 35 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL C.I.S.S. DEL PINEROLESE
ART. 36 – SCIOPERO
ART. 37 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE
ART. 38 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 39 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE
ART. 40 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ART. 41 – METODOLOGIA DI LAVORO
ART. 42 – SEDI E ORARI
ART. 43 – DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
ART. 44 – PERSONALE
ART. 45 – COORDINAMENTO
ART. 46 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
ART. 47 – SOSTITUZIONI
ART. 48 – TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
ART. 49 – ONERI DEL SERVIZIO IN APPALTO
ART. 50 – RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento dei Servizi Socio Educativi dell'Area Minori e Famiglie su tutto il territorio consortile.

L'obiettivo dei Servizi Socio Educativi è garantire il diritto del minore a vivere nella propria famiglia d'origine attraverso il sostegno alla genitorialità e la cura delle relazioni familiari. La realizzazione dei suddetti servizi dovrà avvenire tramite la diffusione capillare anche con la strutturazione di sedi, su tutto il territorio di competenza del Consorzio del Pinerolese.

Verranno coordinate ed erogate le seguenti attività, di cui di seguito si espone un elenco indicativo non esaustivo:

1) Servizi educativi rivolti a minori e famiglie in situazione di vulnerabilità

Tali servizi consistono in:

- Servizi educativi individuali e di gruppo rivolti ai minorenni;
- Servizi educativi individuali e di gruppo rivolti al sostegno alla genitorialità.

Le prestazioni saranno erogate attraverso forme e modalità diverse:

- Intervento educativo diretto a domicilio;
- Intervento educativo di rete con altre Istituzioni e servizi del territorio e soggetti diversi che partecipano al progetto in favore del minore/adulto e della famiglia;
- Intervento educativo di sostegno alla genitorialità e di cura dei legami familiari.

Gli interventi a sostegno della genitorialità e di cura dei legami familiari, finalizzati al recupero e mantenimento delle competenze genitoriali, vengono svolti attraverso modalità diverse (a titolo semplificativo): intervento di sostegno educativo / consulenza al genitore o alla coppia di genitori; affiancamento educativo del genitore/i "vulnerabili" a domicilio;

2) Conduzione luoghi per il diritto di visita e di relazione – c.d. Luoghi Neutri

Tali servizi consistono in:

- Interventi educativi finalizzati a garantire il diritto di visita e di relazione del minore con entrambi i genitori e/o parenti significativi (incontri in luogo neutro).

Si tratta di interventi disposti dall'Autorità Giudiziaria a seguito di separazione conflittuale, divorzio, affidamento, allontanamento del minore da uno o entrambi i genitori o in situazioni di gravi crisi familiari, prestati da personale in possesso della qualifica di Educatore Professionale.

3) Servizi di assistenza domiciliare

Tali servizi consistono in:

- Interventi di supporto al minore e/o al genitore o adulto di riferimento nello svolgimento delle attività di vita quotidiana (cura dell'igiene personale, cura dell'alimentazione, disbrigo pratiche, supporto e accompagnamenti all'inserimento scolastico, visite sanitarie...) prestati da personale in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.).

4) Servizi afferenti ai Centri per le Famiglie

I servizi afferenti ai Centri per le Famiglie (come previsto dalle Linee Guida Regionali ai sensi della D.G.R. n. 89-3827 del 04.08.2016) sono Servizi consortili collettivi a carattere preventivo-promozionale. Questi Servizi sono complementari alle attività territoriali e sono orientati a creare un sistema di Welfare locale sostenibile che coinvolga le Istituzioni pubbliche, i Soggetti del III Settore, i Cittadini singoli e associati. Per la programmazione e l'erogazione dei presenti servizi, il Consorzio garantisce le azioni di coordinamento, progettazione e gestione.

A titolo esemplificativo di seguito gli interventi previsti:

- Intervento educativo attraverso la conduzione di gruppi: con interventi rivolti a gruppi di minori, adolescenti o adulti (gruppi di parola, laboratori tematici ed altre attività espressive);
- Intervento educativo indiretto: con interventi di consulenza fornita ad altri operatori, insegnanti, volontari attraverso colloqui, supporto e riflessione sui bisogni espressi
- Attività di consulenza educativa al/ai genitore/i, conduzione di gruppi di genitori nell'ambito della genitorialità fragile, conduzione di gruppi di famiglie, conduzione di gruppi di genitori su tematiche specifiche;
- Intervento educativo attraverso azioni di sviluppo di comunità: promuovendo azioni di sviluppo delle risorse del territorio attraverso processi di partecipazione dei cittadini e di responsabilizzazione delle comunità locali.

5) Servizi dell'area minori e famiglie

I Servizi dell'Area Minori e Famiglie sono attivabili su tutto il territorio consortile con Educatori Professionali. I servizi appartenenti all'Area Famiglie e Minori sono Servizi consortili collettivi a carattere preventivo-promozionale e/o di accompagnamento in situazioni di vulnerabilità rivolti a diversi target di popolazione: minori, adolescenti, giovani, famiglie. Le finalità specifiche di ogni servizio, le attività e le risorse a disposizione vengono descritte nei singoli progetti concordati con i Comuni e nei protocolli di intesa tra i diversi partner aderenti. Tali servizi possono essere ricompresi nell'ambito di proposte progettuali elaborate

in base a criteri definiti da bandi europei, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Bandi nazionali, Bandi regionali, comunali e/o di fondazioni bancarie o altre realtà private.

ART. 2 – DESTINATARI

I destinatari dei Servizi Socio Educativi sono minorenni (età compresa fra 0 e 18 anni), anche in condizione di disabilità psichica, fisica e sensoriale, e i rispettivi nuclei familiari che risiedono sul territorio Consortile.

Gli interventi possono proseguire oltre la maggiore età e fino al compimento del ventunesimo anno, se previsto da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente o nel progetto educativo individuato elaborato dall'ente in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie coinvolte nel percorso di accompagnamento, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e della rete.

I destinatari indiretti degli interventi potranno essere i genitori o i familiari dei minori coinvolti nei progetti educativi.

Il territorio del C.I.S.S. del Pinerolese è costituito da 47 Comuni della Provincia di Torino, dislocati su un territorio montano e pedemontano con dispersione territoriale e nuclei abitativi collocati in zone isolate: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa e Virle Piemonte.

La conformazione geomorfologica del territorio e la dispersione territoriale che lo caratterizza non possono che condizionare il modello organizzativo del Servizio e accrescerne la complessità.

La popolazione complessiva all'01.01.2024 è di 132.024 abitanti; solo un Comune, Pinerolo, raggiunge i 35.469 abitanti, mentre gli altri 46 Comuni hanno un numero di residenti compreso tra i 57 di Massello e i 7.846 di Cumiana.

Gli interventi dovranno essere svolti su tutti i Comuni deleganti la gestione delle funzioni socio-assistenziali al C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà la durata di trentasei mesi decorrenti dalla data del 01.04.2025 – ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

È facoltà del C.I.S.S. del Pinerolese, qualora, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, ne ricorrassero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente Capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli importi assunti a base di gara, sotto riportati, sono stati calcolati sulla base del D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, relativo al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale il C.C.N.L. sopra indicato o, in alternativa, dichiara di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto un diverso C.C.N.L. che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Bando di gara, allegando all'offerta tecnica apposita dichiarazione di equivalenza.

Durante la vigenza contrattuale, in base a finanziamenti che il C.I.S.S. potrà ottenere da parte di Enti diversi a seguito di partecipazione a bandi, potranno essere attivati altri servizi analoghi o simili a quelli oggetto del presente appalto e l'impresa aggiudicataria dovrà adeguare la propria organizzazione in base alle nuove richieste.

In particolare il C.I.S.S. sta attualmente gestendo il Progetto Home Care Premium, finanziato dall'I.N.P.S., in scadenza al 30.06.2025, e per dare risposta ad una fascia di popolazione particolarmente fragile, il C.I.S.S. prevede fin da ora la possibilità di aderire all'eventuale Bando sopra citato anche per le successive annualità,

al fine di dare continuità al Progetto stesso, garantito da personale avente le medesime qualifiche richieste con il presente Capitolato.

Le prestazioni di Assistenza Domiciliare, garantite da personale con qualifica di O.S.S., prevedono un costo orario definito dall'I.N.P.S. e pertanto non soggetto a ribasso e/o a modifiche da parte dell'aggiudicatario.

I massimali attualmente previsti dall'I.N.P.S. – in vigore fino alla data del 30.06.2025 – sono i seguenti:

- **€ 22,85** (IVA esclusa) per personale avente la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)

Il monte ore annuale presunto, relativo al Progetto Home Care Premium, è pari a presunte n. **150 ore** di prestazioni di Assistenza Domiciliare, garantite da personale avente la qualifica di O.S.S., per un importo massimo triennale presunto di **€ 10.558,87** (IVA esclusa), da intendersi come di seguito meglio specificato:

- **€ 856,87** (IVA esclusa) per n. 3 mesi, con riferimento al periodo 01.04.2025 – 30.06.2025, già finanziato;
- **€ 9.702,00** (IVA esclusa) per n. 33 mesi, con riferimento al periodo 01.07.2025 – 31.01.2028 condizionato dal finanziamento dell'I.N.P.S. per gli anni successivi.

Si precisa che, qualora sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo orario posto a base di gara in relazione alle varie figure professionali previste, dovesse risultare un costo orario inferiore – rispetto al massimale succitato e previsto dall'I.N.P.S. – il Consorzio si riserva di applicare tale costo orario anche alle prestazioni connesse al Progetto Home Care Premium.

Il monte ore stimato, essendo erogabile solo nell'ipotesi di finanziamento da parte dell'I.N.P.S., e nei limiti dello stesso, non obbliga l'Ente al suo effettivo utilizzo; nulla potrà pertanto lamentare l'aggiudicatario nell'eventualità in cui ciò accada.

L'importo presunto del contratto è così individuato:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi Socio Educativi dell'Area Minori e	85311300-5	P	

	Famiglie per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2028			
A) Importo a base di gara				€ 3.714.093,83 (euro tremilionisettecentoquattordicimilan ovantatre/83)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00 (euro zero/00)
A) + B) Importo complessivo				€ 3.714.093,83 (euro tremilionisettecentoquattordicimilan ovantatre/83)

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 3.346.670,89** (euro tremilionitrecentoquarantaseimilaseicentosestanta/89), calcolati con riferimento alle tabelle allegate al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro n. 30 del 14.06.2024.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'analisi svolta per individuare le possibili **interferenze**, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08, da cui discende che il **costo della sicurezza** relativo alle interferenze è pari a zero.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo presunto a base di gara è stato così calcolato:

<u>DESCRIZIONE SERVIZIO</u>	<u>MONTE ORE TRIENNALE</u>	<u>IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO</u>
Servizi Educativi rivolti a minori e famiglie in situazioni di vulnerabilità	49.581	€ 1.268.77,79
Conduzione luoghi per il diritto di visita e di relazione – c.d. Luoghi Neutri	13.872	€ 354.984,48
Servizi di Assistenza Domiciliare	37.005	€ 870.357,60
Servizi afferenti ai Centri per le Famiglie	5.760	€ 147.398,40
Servizi dell'Area Minori e Famiglie	32.547	€ 832.877,73
	1.489	€ 52.040,55
Coordinamento	6.480	€ 177.098,40
H.C.P.	450	€ 10.558,87

Si specifica che per quanto riguarda le prestazioni connesse alla voce **“Servizi dell'Area Minori e Famiglie”**, l'Ente sta attualmente gestendo un progetto connesso all'attuazione della D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023 avente ad oggetto “PR FSE + 2021-27 – Priorità III ‘Inclusione sociale’, Obiettivo Specifico K) – Intervento di Promozione della Genitorialità Positiva. Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età (2023-2026)”.

Ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 7 del Codice, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recuperare l'importo corrispondente al ribasso di gara offerto dall'operatore economico

aggiudicatario, al fine di incrementare gli interventi intensivi di accompagnamento e supporto globale alla famiglia, fino a concorrenza dell'intero importo oggetto di finanziamento da parte del Ministero.

La Stazione appaltante si riserva, qualora il Ministero approvi ulteriori finanziamenti, oltre il termine di scadenza attualmente previsto e fissato al 31.12.2026, la facoltà di estendere le attività in capo al Soggetto Attuatore, alle medesime condizioni, anche in sede di eventuale proroga contrattuale.

Per quanto riguarda, la voce **“Coordinamento”** si specifica che il monte ore complessivo di n. 2.160 ore è stato calcolato sulla base della seguente suddivisione tra servizi:

- n. 864 ore annue, corrispondenti a n. 18 ore settimanali, destinate al Coordinamento per Servizi di Assistenza Domiciliare;
- n. 1.296 ore annue, corrispondenti a n. 27 ore settimanali, destinate al Coordinamento per Servizi Educativi rivolti a minori e famiglie in situazioni di vulnerabilità.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo di programma siglato tra l'Azienda Sanitaria Locale TO 3 e gli Enti gestori afferenti al bacino territoriale della stessa, tra cui il C.I.S.S del Pinerolese, finalizzato all'applicazione della D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria”, alla spesa inerente i Servizi Educativi rivolti a minori e famiglie in situazioni di vulnerabilità e alla spesa inerente i Servizi di Assistenza Domiciliare partecipa, per la quota del 50%, l'Azienda Sanitaria Locale TO 3, nella misura rispettivamente di n. 6.600 ore e n. 5.600 ore.

Il prezzo a base d'asta e soggetto a ribasso, è così costituito:

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	QUOTA ORARIA A BASE D'ASTA (IVA esclusa)
Attività di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) – C2	€ 23,52
Attività di Educatore Professionale – D2	€ 25,59
Attività di Coordinatore – D3	€ 27,33
Attività di Psicologo – F1	€ 34,45

Il monte ore complessivo è suscettibile di variazioni in base alle effettive necessità emergenti o alle modalità organizzative messe in atto dal Consorzio e, pertanto, il soggetto aggiudicatario, nel presentare l'offerta, si impegna a sopperire all'eventuale esigenza di un maggiore o minor numero di ore, nonché al loro impiego

nei Comuni in cui il Consorzio individuerà l'esigenza di potenziare il servizio, senza nulla obiettare in merito.

Il tempo dedicato agli spostamenti sul territorio da parte del personale non va considerato nella rilevazione oraria delle attività, intendendosi per attività esclusivamente quella a diretto beneficio della persona destinataria. Il monte ore si riferisce quindi esclusivamente alle ore di effettivo servizio prestato con il beneficiario/beneficiari del progetto o relativo al disbrigo di pratiche, accompagnamenti, commissioni o altre attività concordate (es. verifiche, riunioni di rete) con l'Assistente Sociale di riferimento sul caso. Non sono pertanto compresi, come sopra indicato, i tempi di spostamento per raggiungere il domicilio del beneficiario o la sede dell'attività, né i tempi dedicati alle riunioni interne, formazione, supervisione, rendicontazione che sono a carico dell'aggiudicatario e già ricomprese nella quota a base d'asta.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel corso della durata dell'appalto il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere, con separata offerta, al soggetto aggiudicatario la messa a disposizione di Operatori addetti all'Assistenza familiare/Educatori. Tale personale dovrà essere inquadrato come lavoratore subordinato con trattamento retributivo e previdenziale almeno pari al C.C.N.L. di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nel caso di beneficiari assistiti, nell'ambito del Servizio oggetto dell'appalto che necessitano di prestazioni private aggiuntive a quelle fornite dall'ente pubblico, la Ditta, previa autorizzazione del Consorzio, potrà svolgere prestazioni erogate privatamente. Il soggetto aggiudicatario dovrà monitorare l'attività fornita privatamente ai beneficiari assistiti nell'ambito del Servizio oggetto dell'appalto e garantire il suo coordinamento con quella a carico degli enti pubblici.

Nei casi sopra descritti, l'aggiudicatario potrà scegliere di applicare costi del servizio diversi da quelli oggetto della presente gara, garantendo però le stesse condizioni qualitative. I cittadini pagheranno direttamente la ditta che fornirà il servizio e qualunque reclamo o problema legato alle prestazioni erogate privatamente sarà gestito dalla ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria potrà fornire il Servizio anche a cittadini non segnalati dal Consorzio, ma che si rivolgono direttamente alla stessa.

A solo scopo statistico, si richiede alla Ditta che volesse offrire privatamente il Servizio ai cittadini residenti nei comuni sopra indicati, di comunicare al C.I.S.S. una volta l'anno il numero di cittadini, suddivisi per

comune di residenza.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a:

Importo complessivo a base di gara	€ 3.714.093,83
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 742.818,77
Eventuale proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 2.829.200,67
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 565.840,13
Valore globale stimato	€ 7.851.953,39

L'appalto è finanziato con fondi propri del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese – derivanti da trasferimenti da parte dei Comuni deleganti l'esercizio della funzione, dall'A.S.L. TO 3 – per quanto di rispettiva competenza, con fondi stabili di derivazione eurounitaria, statale e regionale (Fondo per le Politiche della Famiglia, Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS, Quota Servizi Fondo Povertà) e dall'I.N.P.S.

Non verranno riconosciuti all'aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal C.I.S.S. per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo orario posto a base di gara in relazione alle varie figure professionali previste.

L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Nessun altro compenso spetterà all'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva la revisione periodica di cui ai successivi commi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie. L'indice utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo. Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo.

Il C.I.S.S. si riserva la facoltà, fermo restando l'importo massimo presunto di aggiudicazione dell'appalto, di variare in aumento o in diminuzione il monte ore previsto per le singole figure professionali individuate nel presente articolo, in considerazione delle effettive necessità degli utenti del servizio.

Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente art. 3 sono al netto di IVA, qualora dovuta.

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	A – Progetto Gestionale-Organizzativo del servizio	30	30	0	0
2	B – Organizzazione e gestione del personale	15	15	0	0
3	C – Gestione delle emergenze	15	15	0	0
3	D – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali	10	10	0	0
4	E – Proposte innovative e migliorative del servizio	9	9	0	0
5	F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 196/2006	1	0	0	1
	Totale	80	79	0	1

I criteri di natura qualitativa A, B, C, D ed E relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

Elemento qualitativo A – Progetto gestionale ed organizzativo – max punti 30

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- dimostrino la capacità di elaborazione di un progetto (P.E.F./P.A.I./P.E.I.) contestualizzato che valorizzi le risorse familiari e della rete, che persegua il consenso e l'adesione dei destinatari, che preveda l'aggiornamento degli obiettivi e la flessibilità di realizzazione;
- definiscano adeguate modalità di comunicazione dei risultati delle verifiche al Consorzio e adeguati criteri per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dai beneficiari e dai famigliari.

Elemento qualitativo B – Organizzazione e gestione del personale – max punti 15

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- definiscano idonee strategie utilizzate per il reperimento e la selezione del personale, per il contenimento del turn-over e del burn-out e per l'incentivazione del personale a garantire continuità;
- definiscano idonee strategie di tempestiva ed efficiente sostituzione del personale assente;
- individuino strategie e procedure idonee a ridurre i disagi dei beneficiari in caso di avvicendamento del personale;
- individuino modalità efficaci per l'inserimento e l'affiancamento del nuovo personale;
- indichino adeguate modalità di raccordo tra il Coordinatore e i Referenti individuati dal C.I.S.S. del Pinerolese con riferimento sia al corretto espletamento del servizio, sia alla comunicazione tempestiva di eventuali problematiche riscontrate dagli operatori durante il loro intervento.

Elemento qualitativo C – Gestione delle emergenze – max punti 15

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- prevedano la presenza di procedure standard conosciute da tutto il personale, individuando idonee modalità di segnalazione delle anomalie riscontrate durante lo svolgimento delle attività;
- prevedano la tempestiva attivazione di soluzioni organizzative per la gestione di emergenze legate a eventi che costituiscano pregiudizio nei confronti del minore e che richiedano interventi a tutela dello stesso in tempi brevissimi dal verificarsi dell'evento;

Elemento qualitativo D – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali – max punti 10

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che propongano soluzioni atte a far emergere come la conoscenza del territorio abbia orientato il modello organizzativo proposto, e in particolare:

- la partecipazione concreta di figure del volontariato, del privato sociale ad integrazione e supporto all'intervento professionale nei progetti individuali;
- la possibilità per i destinatari di partecipare alle proposte sociali, culturali, sportive presenti nel territorio.

Elemento qualitativo E – Proposte innovative e migliorative del servizio – max punti 9

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- indichino nel dettaglio le eventuali risorse strumentali e umane che si intendono impiegare e gli eventuali servizi che si intendono erogare – con costi interamente a proprio carico, certificati con dichiarazione scritta a firma del legale rappresentante o suo procuratore – al fine del miglioramento del servizio;
- costituiscano un valore aggiunto in una logica di ottimizzazione delle risorse e di sinergie;
- forniscano indicazioni precise di caratteristiche, tempi, modalità di attuazione e risorse da mettere in campo per la concreta realizzazione delle proposte migliorative e innovative;
- propongano attività in risposte all'emergere di specifici nuovi bisogni;
- propongano soluzioni gestionali, coerenti con la conformazione territoriale del Consorzio, anche mediante l'individuazione di sedi capillarmente diffuse sui poli consortili, al fine di limitare gli spostamenti del personale impiegato nel Servizio e facilitare l'attivazione degli interventi.

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna

casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;
 - Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Sufficiente – 0,60;
 - Non pienamente sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;
 - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda l'elemento tabellare F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 198/2006, il punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità:

FATTISPECIE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Possesso della certificazione della parità di genere	1,00

Non possesso della certificazione della parità di genere	0,00
---	------

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "bilineare"

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di dieci giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio consortile.

ART. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal C.I.S.S. del Pinerolese e dall'appaltatore medesimi.

ART. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Progetto del Servizio;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
- d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- e) in caso di subappalto e/o avalimento, la relativa documentazione specifica.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n.36/2023.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7 del presente Capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto, provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal C.I.S.S. del Pinerolese per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, il C.I.S.S. del Pinerolese ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. del Pinerolese, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto potrà essere modificato per esigenze dell'utenza:

- a) qualora cambino le condizioni psicofisiche degli utenti in carico;
- b) quando siano necessari interventi d'urgenza ovvero intervengano eventi particolari o progettualità innovative, anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto;

c) qualora si verificano variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare i Servizi appaltati, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore;

d) qualora sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente al C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

All'appaltatore sarà riconosciuto e liquidato l'importo mensile delle ore lavorate da ciascun operatore; tali ore saranno liquidate solo dopo la verifica da parte del Consorzio.

L'Appaltatore provvederà mensilmente ad emettere la richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate direttamente al C.I.S.S. del Pinerolese, o nelle percentuali del 50% del costo del servizio rispettivamente al C.I.S.S. del Pinerolese e all'A.S.L. TO 3 per le ore compartecipate, così come previsto dall'art. 3 del presente Capitolato.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente del CUP (codice Unico di Progetto), una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese, suddivisa per tipologia di attività (Servizi Educativi rivolti a Minori e Famiglie in situazione di vulnerabilità, Conduzione luoghi per il diritto di visita e di relazione – c.d. Luoghi Neutri, Servizi di Assistenza Domiciliare, Servizi afferenti ai Centri per le Famiglie, Servizi dell'Area Minori e Famiglie, Coordinamento) erogate e distinte in base alle figure professionali impiegate.

Le fatture relative alle prestazioni del progetto Home Care Premium dovranno essere emesse al C.I.S.S. nel rispetto dei costi indicati dall'I.N.P.S.

I pagamenti a carico del C.I.S.S. del Pinerolese verranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro i termini fissati in contratto e decorrenti dalla registrazione della stessa fattura, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente Capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa del C.I.S.S. del Pinerolese e secondo le norme in vigore per la Pubblica Amministrazione (DURC, etc.).

Il C.I.S.S. del Pinerolese provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al C.I.S.S. del Pinerolese, Sede legale – Pinerolo (TO) – Via Montebello n. 39, 10064 - P.IVA e C.F. 07329610013.

In conformità all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il C.I.S.S. del Pinerolese trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il C.I.S.S. del Pinerolese ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Il C.I.S.S. del Pinerolese evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al C.I.S.S. del Pinerolese medesimo, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato.

Il C.I.S.S. del Pinerolese, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'attività di verifica e controllo, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.I.S.S. del Pinerolese lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da un suo assistente ai quali dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

Il C.I.S.S. del Pinerolese, inoltre, può richiedere all'appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, il C.I.S.S. del Pinerolese prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. Si applica quanto previsto in merito dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al C.I.S.S. del Pinerolese, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al C.I.S.S. del Pinerolese qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per il C.I.S.S. del Pinerolese, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il C.I.S.S. del Pinerolese può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Il C.I.S.S. del Pinerolese non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 17 – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Nelle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. del Pinerolese procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette al C.I.S.S. del Pinerolese la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) il C.I.S.S. del Pinerolese verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, il C.I.S.S. del Pinerolese accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal C.I.S.S. del Pinerolese per i controlli di competenza.

L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. del Pinerolese le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Il C.I.S.S. del Pinerolese controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. del Pinerolese i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'appaltatore si

obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

L'appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto. Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra il C.I.S.S. del Pinerolese ed il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

L'appaltatore riconosce l'estraneità del C.I.S.S. del Pinerolese a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.

I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati dal vigente contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure da un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del C.I.S.S. del Pinerolese per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il C.I.S.S. del Pinerolese segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto in base ai precedenti affidamenti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico.

All'appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

ART. 21 – SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a tenere in massimo ordine la documentazione e i registri richiesti.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

In particolare l'appaltatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riguardo al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dovrà far pervenire al C.I.S.S. del Pinerolese, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- copia aggiornata della visura CCIAA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del C.I.S.S. del Pinerolese.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Il C.I.S.S. del Pinerolese non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal C.I.S.S. del Pinerolese medesimo.

Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 23 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore è responsabile verso il C.I.S.S. del Pinerolese del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio medesimo, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto saranno a completo carico dell'appaltatore.

Incombe all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

L'appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dei Servizi, intendendosi il C.I.S.S. del Pinerolese ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L'appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il C.I.S.S. del Pinerolese e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A copertura dei danni di cui l'appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dai successivi commi del presente articolo.

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.500.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. del Pinerolese da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto d'appalto e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte del C.I.S.S. del Pinerolese. Tutti gli obblighi dell'appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. del Pinerolese da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 24 – PENALI

L'appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il C.I.S.S. del Pinerolese, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penali pecuniarie da applicarsi da parte del C.I.S.S. del Pinerolese, in misura variabile da un minimo del 5 % ad un massimo del 20 % della somma da corrispondere all'appaltatore come compenso globale mensile.

All'appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

Le penali di cui sopra sono cumulabili.

Le infrazioni potranno essere accertate dal C.I.S.S. del Pinerolese mediante il proprio personale dipendente. Il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà, entro 5 giorni dall'accertamento, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno esaminate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e se non saranno presentate entro il termine di cui sopra, il C.I.S.S. del Pinerolese avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite dai precedenti commi.

L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;

- dalla contabilità del conto finale;
- dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, sotto penna della risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa del C.I.S.S. del Pinerolese nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del C.I.S.S. del Pinerolese di dichiarare la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, il C.I.S.S. del Pinerolese procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal C.I.S.S. del Pinerolese;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal C.I.S.S. del Pinerolese presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al C.I.S.S. Pinerolo medesimo, come previsto all'art. 14 del presente Capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente Capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il C.I.S.S. del Pinerolese non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

In ognuna delle ipotesi previste al precedente comma del presente articolo, il C.I.S.S. del Pinerolese non liquiderà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata o comunque mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il C.I.S.S. del Pinerolese, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 prestata dall'appaltatore, salvo il diritto del C.I.S.S. del Pinerolese al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

La risoluzione del contratto è dichiarata dal C.I.S.S. del Pinerolese mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti al C.I.S.S. Pinerolo a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Nel caso di risoluzione il C.I.S.S. del Pinerolese potrà disporre la continuazione provvisoria dei Servizi in economia ovvero anche a mezzo di altro assunto, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio, avvalendosi di tutto il materiale di pertinenza dell'appaltatore, il cui utilizzo è esplicitamente consentito dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 26 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto, saranno definite dall'Autorità giudiziaria del Foro competente di Torino.

ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il C.I.S.S. del Pinerolese, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al C.I.S.S. del Pinerolese”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese ed alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il C.I.S.S. del Pinerolese verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica al C.I.S.S. del Pinerolese gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara ed il Codice Unico Progetto.

ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al C.I.S.S. del Pinerolese ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo

di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 30 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta l'appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente Capitolato, nonché dell'offerta tecnica presentata, per il C.I.S.S. del Pinerolese il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 31 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, il C.I.S.S. del Pinerolese ha facoltà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente immediatamente successivo nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'appaltatore stesso. Il C.I.S.S. del Pinerolese procederà inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate al C.I.S.S. del Pinerolese prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l'appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dal C.I.S.S. del Pinerolese o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), il C.I.S.S. del Pinerolese medesimo procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 33 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dal C.I.S.S. del Pinerolese, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), visibile sul sito istituzionale www.cisspinerolo.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del C.I.S.S. del Pinerolese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso C.I.S.S. del Pinerolese nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il C.I.S.S. del Pinerolese, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- a) l'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'appaltatore non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;

- c) l'appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. del Pinerolese entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale;
- d) l'appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- e) l'autorizzazione al trattamento sarà limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- f) l'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
- g) la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. del Pinerolese e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- h) ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

ART. 35 – ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL C.I.S.S. DEL PINEROLESE

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese. L'appaltatore, inoltre, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al C.I.S.S. del Pinerolese o a terzi in genere.

L'appaltatore dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all'espletamento dei servizi in oggetto, lasciando sollevato il C.I.S.S. del Pinerolese da qualunque pretesa fatta valere da terzi.

ART. 36 – SCIOPERO

L'appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 37 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'appaltatore elegge il proprio domicilio – ai sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) – presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

ART. 38 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il C.I.S.S. del Pinerolese.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

ART. 39 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

L'appaltatore, nel partecipare alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

ART. 40 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La Responsabile Unica del Progetto, a norma dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Monique Jourdan.

ART. 41 – METODOLOGIA DI LAVORO

In riferimento ai Servizi di cui al punto 1) "Servizi educativi rivolti a minori e famiglie in situazione di vulnerabilità", 2) "Conduzione luoghi per il diritto di visita e di relazione – c.d. Luoghi Neutri", 3) "Servizi di Assistenza Domiciliare", l'Assistente Sociale titolare della situazione è la referente progettuale di ogni situazione che viene segnalata alla Cooperativa per l'avvio degli interventi.

L'attivazione dell'intervento è richiesta:

- dal Servizio Sociale, per i nuclei in situazione di vulnerabilità previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e/o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;
- dal Servizio Sociale a seguito di validazione del progetto da parte della Commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità) per i minori disabili in applicazione della normativa vigente in tema di LEA.

L'attivazione del Servizio avviene a seguito dell'invio, da parte del Referente del C.I.S.S., di una richiesta d'intervento formulata su apposita modulistica, redatta dall'Assistente Sociale titolare, in accordo con la famiglia e con l'équipe multiprofessionale, laddove già presente.

Il soggetto aggiudicatario, attraverso il proprio Coordinatore di servizio, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al Referente del C.I.S.S. la disponibilità e le tempistiche di attivazione del servizio e concorda con lo stesso un incontro alla presenza dell'Assistente Sociale e dell'eventuale Referente Sanitario del minore al fine di concordare l'avvio dell'intervento.

Per ogni situazione dovrà essere formulato un Piano Educativo Familiare (P.E.F.) in collaborazione con gli Operatori Sociali e Sanitari presenti sul progetto di accompagnamento del minore e/o del nucleo.

Sia l'intervento educativo che quello assistenziale devono porsi in un'ottica progettuale, tesa ad individuare e valorizzare le potenzialità del minore, dei suoi genitori, degli adulti di riferimento.

I P.E.F. dovranno essere redatti secondo lo schema previsto dalla D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, relativa alla "Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età".

La realizzazione del progetto non può inoltre prescindere dall'assenso-collaborazione dei beneficiari.

I progetti sui minori possono prevedere la necessità di interventi da attivare in emergenza o sull'urgenza. In questo caso, il Referente del C.I.S.S. contatta il Coordinatore del servizio, individuato dall'aggiudicatario, per concordare l'avvio immediato dell'intervento.

ART. 42 – SEDI E ORARI

Il servizio si svolge su tutto il territorio consortile e può essere esteso al di fuori dell'ambito territoriale di competenza del C.I.S.S., quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia dei beneficiari e per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.E.F./P.A.I./P.E.I.

Gli interventi possono essere realizzati a domicilio o presso i luoghi di frequentazione abituale dei beneficiari, nei luoghi di aggregazione, nelle sedi parrocchiali o sportive, nei locali messi a disposizione dalla Cooperativa e/o dal C.I.S.S., dai Comuni, dalle scuole etc. in relazione al progetto individualizzato e per interventi a favore anche di più bambini (piccoli gruppi).

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di locali idonei nel comune di Pinerolo, senza barriere architettoniche, con duplice ingresso anche attrezzati ad accogliere minori disabili e dimensionati sul numero dei beneficiari, per lo svolgimento delle attività rivolte al singolo e/o piccoli gruppi di minori e per l'effettuazione dei Luoghi Neutri. La sede dovrà essere a disposizione nel momento dell'affidamento.

Il C.I.S.S. del Pinerolese mette a disposizione dell'impresa, in aggiunta alla sede che dovrà garantire la Cooperativa sul territorio di Pinerolo, con l'obiettivo di favorire il necessario raccordo con il Servizio Sociale Professionale e facilitare la realizzazione delle attività, propri locali presso:

- Centro Famiglie, sito in Via Silvio Pellico, n. 21 – Pinerolo (TO)
- Centro Famiglie, sito in Corso Lombardini, n. 2 – Torre Pellice (TO)
- la sede distaccata del C.I.S.S. del Pinerolese, sita in Via Roma n. 22 – Perosa Argentina (TO) [ex locali dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca].

L'accesso dei minori ai succitati locali potrà avvenire solo con l'accompagnamento di un operatore individuato dall'appaltatore, qualora questo sia previsto nel P.E.F./P.A.I./P.E.I, o con adulto esercente la responsabilità genitoriale o suo delegato, il quale dovrà vigilare costantemente ed assumersi la responsabilità della custodia del minore sia per quanto riguarda l'accesso che l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal Consorzio.

Il C.I.S.S. del Pinerolese è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del Servizio oggetto dell'appalto in questione. Sono comunque a carico dell'impresa aggiudicataria i danni provocati ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature di proprietà del C.I.S.S. Pinerolo, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

Il Servizio dovrà essere prestato per dodici mesi all'anno, nei cinque giorni settimanali feriali (dal lunedì al venerdì) e nella fascia oraria 7.00/20.00, con possibile estensione al sabato e alla fascia oraria 6.00/7.00 e 20.00/22.00.

Dovrà essere prevista, su progetti specifici, la possibilità di interventi notturni e festivi, sia programmati che in casi di emergenza.

ART. 43 – DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Presso il Servizio individuato dall'aggiudicataria dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata la seguente documentazione, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi ai destinatari del Servizio:

- la cartella del beneficiario contenente dati e documenti personali, documentazione anamnestica, il progetto individuale (P.E.F./P.A.I./P.E.I.) indicante le fasi del piano di lavoro e le eventuali variazioni, dettagliato nelle specifiche competenze delle diverse figure professionali, relazioni sugli interventi.

Tale documentazione potrà essere visionata dai Referenti del Consorzio in qualsiasi momento.

Al termine dell'appalto tutta la documentazione dovrà essere conferita alla stazione appaltante.

In caso di interventi non effettuati a causa dell'assenza del beneficiario non preavvertita in tempo utile o del rifiuto da parte dello stesso, le ore non erogate potranno essere utilizzate nell'ambito della banca ore a favore del destinatario per altre particolari esigenze concordate con i Referenti del Consorzio, o eventualmente destinate ad altro intervento.

L'eventuale sospensione dell'intervento a favore del beneficiario (es. per ricoveri ospedalieri, motivi personali, permanenza presso familiari...) verrà comunicata dai Referenti del C.I.S.S. al Coordinatore individuato dal soggetto aggiudicatario che interromperà l'erogazione del servizio e della fatturazione fino a nuova comunicazione.

Il Consorzio riconosce esclusivamente le ore di attività svolte a diretto beneficio del destinatario dell'intervento, salvo specifiche richieste da parte dei Referenti del C.I.S.S..

ART. 44 – PERSONALE

Per lo svolgimento degli interventi è previsto l'impiego di differenti tipologie di operatori:

- a) **Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)** in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta

della Regione Piemonte n. 46–5662 del 25 marzo 2002 “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, ed in particolare in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte.

- b) **Educatore Professionale**, in possesso dello specifico titolo di studio di Educatore Professionale come previsto dalla vigente normativa.
- c) **Psicologo**, in possesso della Laurea in Psicologia e dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi.

Gli operatori dovranno altresì possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso della patente di guida tipo B;
- f) essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio;
- g) non aver subito:
 - condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
 - condanne ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
 - sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà, a proprio esclusivo carico e in orari extra servizio, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento (comprese quelle inerenti la sicurezza sul lavoro) e di supervisione,

come indicato all'art. 18. Il Consorzio si riserva di offrire al soggetto aggiudicatario eventuali opportunità di formazione; in caso di adesione il monte ore derivante da tale partecipazione sarà a carico del soggetto aggiudicatario.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi formativi che potrebbe organizzare, personale del Consorzio, previo accordo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore a incontri di coordinamento locali e l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la presenza.

ART. 45 – COORDINAMENTO

Il Consorzio individua per ciascuna attività [di cui ai punti 1), 2), 3) e 4)] un Referente interno all'Ente con il quale le figure di coordinamento individuate dalla Cooperativa dovranno rapportarsi, anche con incontri periodici, per garantire il necessario coordinamento, monitoraggio, verifiche e rendicontazione delle attività svolte.

Ai fini dell'espletamento dei servizi sopra descritti e dell'attivazione dei singoli progetti educativi e dei P.E.F. - Progetti Educativi Familiari, così come descritti nella D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, relativa alla "Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età" – i livelli organizzativi e di coordinamento previsti tra il Consorzio e Appaltatore sono i seguenti:

1° livello: Coordinamento generale dei servizi, che vede i seguenti attori coinvolti:

- Per il Consorzio del Pinerolese: la Responsabile dell'Area Minori e Famiglie;
- Per l'Appaltatore: il Rappresentante Legale o un suo delegato.

Modalità: incontro semestrale di verifica e analisi stato avanzamento delle attività, gestione, criticità e opportunità.

2° livello: Coordinamento operativo dei servizi, che vede i seguenti attori coinvolti:

- Per il Consorzio del Pinerolese: i Referenti dei Servizi Educativi, Luogo Neutro, Assistenza Domiciliare e Centri Famiglie;
- Per l'Appaltatore: i Coordinatori dei Servizi Educativi, Luogo Neutro, Centri Famiglie E Assistenza Domiciliare.

Modalità: i Referenti dei Servizi del Consorzio monitorano mensilmente insieme al Coordinatore

dell'appaltatore l'andamento dei progetti e il computo delle ore svolte.

E' richiesta l'individuazione di n. 2 figure di Coordinatore che dovranno garantire prioritariamente:

- Il coordinamento dei servizi di cui al punto 1) ,2) e 4) ovvero del Servizio di Educativa Territoriale Minori, il Servizio di Luoghi Neutri e i Centri per le Famiglie;
- Il coordinamento del servizio di cui al punto 3) ovvero il Servizio di Assistenza Domiciliare.

I Responsabili del Consorzio e dell'impresa aggiudicataria devono operare sinergicamente e secondo criteri di efficacia e di efficienza per la programmazione e la gestione integrata del Servizio.

Il soggetto aggiudicatario è quindi tenuto a garantire il coordinamento del servizio utilizzando personale apposito, presente in loco, che deve rispondere dell'organizzazione dell'attività e deve essere in possesso di tutte quelle conoscenze tecniche, amministrative, di organizzazione del lavoro, che gli consentano di coordinare adeguatamente il servizio.

Il coordinamento delle singole attività deve essere svolto da operatori in possesso dei seguenti requisiti:

- specifico titolo di studio di Educatore Professionale, come previsto dalla vigente normativa;
- conoscenza diretta relativa allo specifico professionale dell'O.S.S. e dell'Educatore Professionale;
- esperienza almeno biennale nel coordinamento e nell'organizzazione del lavoro di servizi educativi assistenziali identici o simili a quelli di cui al presente Capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati.

Il Coordinatore dovrà far parte della relativa équipe di lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire una continua reperibilità delle figure del Coordinatore (per l'intera settimana lavorativa), anche per l'attivazione di eventuali interventi urgenti non previsti nella programmazione settimanale.

La funzione di Coordinatore, oltre alle responsabilità definite dal soggetto aggiudicatario, dovrà:

- a) garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- b) organizzare le attività assicurando un buon livello di integrazione con i servizi territoriali;
- c) assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento dei servizi, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dai beneficiari e dalle loro famiglie;

- d) partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con i competente Referenti del C.I.S.S., nonché, qualora richiesto, con altri Operatori Socio Sanitari, e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
- e) operare sinergicamente con il C.I.S.S. del Pinerolese;
- f) convocare e presiedere le riunioni di coordinamento del personale e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio del P.E.F./P.A.I./P.E.I.;
- g) garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- h) rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;
- i) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo delle modalità operative dei singoli O.S.S. ed Educatori Professionali e dei due gruppi professionali, assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate;
- j) gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, compresenze, affiancamenti, etc.), coordinando l'assegnazione dei singoli casi;
- k) garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante;
- l) garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni;
- m) segnalare tempestivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- n) partecipare, qualora si renderà necessario, alle riunioni di verifica dei progetti e di organizzazione degli interventi con gli Assistenti Sociali sul caso;
- o) assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero Servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- p) essere il punto di riferimento per qualsiasi problema evidenziatosi, con il compito, ove necessario, di facilitare i rapporti con i vari livelli di responsabilità e di competenza (del soggetto aggiudicatario, del C.I.S.S., dei beneficiari del Servizio) per la risoluzione dei problemi stessi;
- q) predisporre per ogni beneficiario idonea cartella utente contenente i principali dati personali, familiari e socio-economici. La cartella conterrà copia del P.E.F./P.A.I./P.E.I., la registrazione di ogni intervento effettuato, le prestazioni erogate e i tempi previsti;
- r) vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dal C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 46 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

I nomi degli operatori e le rispettive qualifiche e mansioni dovranno essere comunicati per iscritto al C.I.S.S. del Pinerolese non oltre cinque giorni dall'inizio del servizio stesso, così come qualsiasi variazione degli stessi.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- a) rapportarsi all'assistito rispettando la sua privacy, la sua personalità, nonché il suo patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio, rilevando eventuali elementi che richiedano la rimodulazione della progettazione individuale;
- c) comprendere le esigenze e le aspettative dell'assistito, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti;
- d) dare attuazione al PAI/PEI, così come previsto e definito per ciascun beneficiario dell'intervento;
- e) garantire l'informazione tempestiva agli operatori sociali e sanitari di riferimento a fronte di situazioni di rischio per la tutela della persona assistita;
- f) rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento; gli operatori sono autorizzati a discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale;
- g) garantire il rispetto del disposto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, in relazione al quale dovranno essere espressamente individuati, da parte del soggetto aggiudicatario, quali incaricati del trattamento dei dati personali;
- h) garantire il passaggio dell'informazione sulle condizioni dei beneficiari, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione";
- i) provvedere alla puntuale e corretta registrazione sia degli interventi svolti con il beneficiario sia delle riunioni con gli altri operatori.

E' fatto divieto assoluto al personale dell'impresa aggiudicataria di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente Capitolato; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del C.I.S.S. del Pinerolese, di allontanamento immediato del personale.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, l'Ente potrà chiederne la sostituzione, previa

contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

ART. 47 – SOSTITUZIONI

E' cura dell'impresa aggiudicataria dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese dell'assenza del personale in servizio e garantirne la sostituzione con altro personale avente la stessa qualifica. Per casi particolari con alta complessità anche relazionale può essere derogata l'immediata sostituzione degli operatori a seguito di autorizzazione del C.I.S.S. del Pinerolese.

L'eventuale recupero delle ore di intervento non effettuate deve essere concordato con i referenti del C.I.S.S. del Pinerolese.

L'impresa deve provvedere alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio a seguito di specifica segnalazione da parte del C.I.S.S., comunicando tempestivamente le modalità della sostituzione.

ART. 48 - TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

Il soggetto aggiudicatario, previa informazione all'ente appaltante, può inserire nel Servizio a scopo di tirocinio, allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel Servizio e/o volontari anche del Servizio Civile Nazionale Volontario o in collaborazione con le istituzioni scolastiche per progetti di alternanza lavoro e tirocini, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, con oneri assicurativi a suo carico, dandone comunicazione preventiva al C.I.S.S che ne verificherà il congruo utilizzo.

Tali figure opereranno sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario.

ART. 49 – ONERI DEL SERVIZIO IN APPALTO

Il C.I.S.S. del Pinerolese mette a disposizione dell'impresa, in aggiunta alla sede che dovrà garantire la Cooperativa sul territorio di Pinerolo, con l'obiettivo di favorire il necessario raccordo con il Servizio Sociale Professionale e facilitare la realizzazione delle attività, propri locali presso:

- Centro Famiglie, sito in Via Silvio Pellico, n. 21 – Pinerolo (TO)
- Centro Famiglie, sito in Corso Lombardini, n. 2 – Torre Pellice (TO)
- la sede distaccata del C.I.S.S. del Pinerolese, sita in Via Roma n. 22 – Perosa Argentina (TO) [ex locali dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca].

Sono a carico del soggetto aggiudicatario:

- a) la messa a disposizione di una sede idonea nel comune di Pinerolo con le caratteristiche previste all'art. 42 del presente Capitolato;
- b) la messa a disposizione, in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento degli interventi, di operatori in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario e del titolo di Educatore Professionale e di Psicologo che abbiano i requisiti previsti dall'art. 44 del Capitolato;
- c) la comunicazione tempestiva al beneficiario di eventuali variazioni di orario e di personale, preventivamente concordate con il C.I.S.S. del Pinerolese;
- d) la segnalazione al C.I.S.S. del Pinerolese di ogni nuova assunzione allegando il relativo *curriculum*;
- e) la tempestiva sostituzione del personale;
- f) il coordinamento del servizio;
- g) riunioni/tempo dedicato, sia dai Coordinatori che dagli Operatori, all'attività di organizzazione e di verifica interna del Servizio;
- h) la fornitura agli operatori di materiale e dispositivi per la protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo i guanti monouso per l'igiene personale degli utenti, i camici, grembiuli, calzature, guanti di gomma per la pulizia degli ambienti, prodotti di igiene etc.), nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (formazione, sorveglianza sanitaria, etc.);
- i) spese per merende e piccole consumazioni con i destinatari delle attività, materiali ludici e sportivi, di cancelleria e altri generi necessari alle attività;
- j) attivazione presso la sede di linee telefoniche e dotazione strumenti informatici necessari all'espletamento del servizio;
- k) la fornitura a tutto il personale impiegato nello svolgimento delle attività di cellulari di servizio e della strumentazione (a titolo esemplificativo: P.C., etc.) necessaria a garantire una corretta modalità di rendicontazione/monitoraggio del Servizio;
- l) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, la supervisione dei casi;
- m) gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, o richiesti dal C.I.S.S. del Pinerolese;
- n) il costo del carburante e trasporti dei beneficiari che si rendessero necessari, utilizzando automezzi in

dotazione al soggetto aggiudicatario (sono da garantire almeno numero quattro automezzi) o propri degli operatori, con adeguata copertura assicurativa;

- o) rimborso dei ticket di viaggio in caso di utilizzo di mezzi pubblici negli spostamenti necessari allo svolgimento dei Servizi;
- p) costi delle polizze assicurative;
- q) la rilevazione e la registrazione dei singoli interventi;
- r) l'eventuale partecipazione, su richiesta del C.I.S.S., dei coordinatori a incontri di coordinamento locali.

Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela della privacy.

Il soggetto aggiudicatario deve altresì garantire:

- a) la partecipazione del personale ad iniziative promosse dal C.I.S.S. del Pinerolese per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- b) un'organizzazione del servizio compatibile sia con le caratteristiche di estensione che di dispersione territoriale proprie del C.I.S.S. del Pinerolese.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta riuscita del servizio, dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità amministrativa e dei danni cagionati dal suo personale a terzi anche attraverso l'utilizzo di beni di proprietà del C.I.S.S..

L'impresa si impegna a richiedere formale autorizzazione al C.I.S.S. per qualsivoglia iniziativa a carattere di comunicazione pubblica in qualche modo connessa all'esecuzione del Servizio oggetto della presente gara.

ART. 50 - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

La rendicontazione dei servizi effettuati dovrà essere trasmessa secondo le modalità concordate, con l'utilizzo di apposite tabelle stabilite e prodotte dal Consorzio per quanto riguarda il monitoraggio delle ore di intervento svolte.

L'aggiudicatario dovrà relazionare sugli interventi e sui progetti individuali secondo la tempistica individuata dal Servizio Sociale, anche su mandato dell'Autorità Giudiziaria. Dovrà inoltre relazionare tempestivamente in caso di interruzione, inosservanza, criticità e variazioni dei progetti e/o delle attività.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a trasmettere al Consorzio:

Documento	Termine per l'invio
Piano di attività	Entro il 31 gennaio di ciascun anno
Piano di formazione del personale e programma delle attività di supervisione	Entro il 31 gennaio di ciascun anno
Relazione annuale sull'andamento della gestione del Servizio, articolata per le diverse attività, per valutare la congruità degli interventi e dei risultati conseguiti, (prese in carico e chiusure, realizzazione dei progetti, attività svolte, rendiconto formazione/supervisione usufruita dagli operatori, modalità di coinvolgimento delle famiglie, lavoro di rete ecc.)	Entro il 31 gennaio di ciascun anno
Piano Educativo Familiare (P.E.F.) Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.) Progetto Educativo Individuale (P.E.I.)	Per l'avvio di nuovi progetti entro 3 mesi dalla decorrenza. Ridefinizione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Rendiconto delle ore di intervento per ogni beneficiario	Al termine di ogni mese
Nominativi, curricula, qualifiche del personale impegnato	Prima dell'avvio dell'appalto e in caso di variazioni del personale
Comunicazione dell'eventuale inserimento di volontari del servizio civile e di volontari aderenti ad associazioni	Preventiva all'inserimento stesso
Relazione aggiornata sul progetto in corso a favore della singola situazione	Su richiesta del C.I.S.S e entro le tempistiche individuate dallo stesso. Tale documentazione potrà essere inviata, qualora si renda utile, ad altri soggetti istituzionali (es. Autorità Giudiziaria).

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere eventuali altri dati di attività e relazioni specifiche, qualora richiesti dal Consorzio.